

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II-bis n. 1

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

(ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI

VITO, *Presidente*, BACCINI, DONATO BRUNO, CAPITELLI, CARAZZI, CESETTI, DANIELI, FONTAN, GAMBALE, GAMBATO, GARRA, GAZZARA, GIULIANO, IACOBELLIS, MAGGI, MANCA, MANZONI, MASSA, MIRAGLIA DEL GIUDICE, MUZIO, NIEDDA, OLIVERIO, OLIVO, POSSA, RIZZA, ROSSIELLO, SCIACCA, SORO, TERZI, TRANTINO

Presentata il 30 aprile 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La verifica dei poteri e l'accertamento delle ineleggibilità e incompatibilità sono attualmente disciplinati da un regolamento interno della Giunta delle elezioni, approvato da quest'ultima nel 1962, senza intervento di altri organi della Camera, né in particolare dell'Assemblea.

Nel 1971 la Camera dei deputati ha adottato il proprio nuovo Regolamento, che nella parte riguardante la Giunta delle

elezioni (articolo 17) è giunto sino a noi immutato.

L'articolo 17 del Regolamento della Camera dispone tra l'altro, al comma 2, che la Giunta esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le stesse modalità di approvazione del Regolamento generale: di qui un primo motivo per riformare il regolamento interno del

1962 al fine di approvarlo, con la procedura prescritta dal Regolamento della Camera, a maggioranza assoluta dei componenti della Camera stessa e con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, con le conseguenze proprie in termini di collocazione tra le fonti normative.

Nel merito poi, lo stesso articolo 17 del Regolamento della Camera prescrive che nel procedimento avanti alla Giunta delle elezioni sia assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità: si tratta di principi che richiedono un compiuto recepimento regolamentare nonché una specifica normativa che consolidi le prassi e le interpretazioni più recenti. Ne discende così un secondo motivo di revisione del regolamento interno del 1962.

Altri elementi sollecitano inoltre una riforma regolamentare. Così, l'esperienza di trent'anni ha portato allo stratificarsi di prassi operative o interpretative che, se da un lato hanno colmato le lacune del regolamento interno ovvero l'hanno in più parti integrato, dall'altro lato attendono per vari aspetti di emergere a livello normativo. Sullo stesso piano si pongono una serie di questioni specifiche che evidenziano problematiche irrisolte, le quali non possono essere affrontate se non nell'ambito di una nuova stesura del regolamento. Si evidenzia inoltre l'esigenza di incrementare la trasparenza e l'efficienza dell'azione della Giunta, nonché di adeguare il regolamento interno alla riforma elettorale.

A fronte di tali esigenze la Giunta, all'indomani delle elezioni del 21 aprile 1996, ha preso atto della necessità di integrare il vigente regolamento interno, ed è quindi pervenuta alla deliberazione del 24 luglio 1996 in materia di istruttoria e contraddittorio in sede di verifica dei poteri: tale delibera è stata sottoposta all'esame della Giunta per il Regolamento, che si è espressa su di essa favorevolmente nella seduta del 31 luglio 1996. Con le stesse finalità la Giunta è pervenuta alla propria deliberazione del 14 maggio 1997, con la quale ha disciplinato la materia dell'istruttoria e del contraddittorio nei giudizi di

compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche e degli uffici ricoperti dai deputati.

In tale quadro la Giunta ha quindi rilevato la necessità di pervenire a una più ampia riforma del regolamento interno, che possa conseguire l'approvazione dell'Assemblea in applicazione dell'articolo 17 del Regolamento della Camera: la Giunta ha quindi costituito al suo interno un apposito Comitato incaricato dell'elaborazione del progetto di nuovo regolamento parlamentare per la verifica dei poteri. Tale Comitato, all'esito dei propri lavori, ha presentato una proposta organica, vertente in particolare sui rapporti tra Giunta ed Assemblea, sul *quorum* per la validità delle deliberazioni, sulla pubblicità dei lavori e sul regime di accessibilità agli atti, sulle procedure del contraddittorio e di individuazione delle parti interessate, nonché sul procedimento per la valutazione delle incompatibilità, delle ineleggibilità e dei casi di decadenza dal mandato parlamentare.

Il testo del Comitato è stato quindi approvato con modificazioni dalla Giunta delle elezioni a seguito di un esame svoltosi in varie sedute, e si è tradotto nella proposta che ora si sottopone all'esame della Giunta per il Regolamento. Tale testo in sintesi mira a recepire le prassi consolidate nel tempo e i contenuti delle delibere di Giunta già oggetto di vaglio positivo della Giunta per il Regolamento, nonché ad integrare le lacune di regolamentazione evidenziate, sancendo forme più ampie di tutela del contraddittorio e di trasparenza del procedimento di verifica dei poteri.

Nel merito dei singoli articoli si osserva quanto segue.

Il nuovo testo dell'articolo 1 è sostanzialmente identico al precedente, essendosi operata solo una modifica formale per omogeneità con la formulazione delle analoghe norme stabilite per la costituzione delle Commissioni permanenti.

L'articolo 2 prevede il numero minimo di 8 componenti per lo svolgimento delle riunioni della Giunta e di almeno 16 componenti partecipanti al voto, anche con

astensione, per le deliberazioni. Si prevede altresì che il Presidente non sia tenuto a verificare se la Giunta è in numero legale, ai fini delle deliberazioni, se non quando ciò sia richiesto da almeno 4 deputati. Si propone quindi di modificare l'attuale numero legale di 12 membri, che appare da un lato potenzialmente insufficiente per le sedi deliberanti e dall'altro eccessivo con riguardo all'attività ordinaria. Si intende così stabilire per le sedi non deliberanti un numero legale presunto corrispondente a quello previsto per le sedi referenti delle Commissioni permanenti, e prevedere un controllo del potere deliberativo, in capo ad almeno 4 deputati, come contrappeso della presunzione del numero legale per le deliberazioni (stabilito come di norma nella metà più uno dei componenti).

Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce che la Giunta vota per alzata di mano, come di prassi, e si sancisce, di seguito a un'interpretazione costante in materia, che le votazioni relative alle competenze della Giunta non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera.

Al comma 3 del medesimo articolo 2 si richiama il numero di quattro componenti ai fini della attivazione della votazione nominale come strumento integrativo di tutela della minoranze.

Il comma 4 recepisce in norma un principio già presente nel vigente regolamento interno (relativo al favore per la convalida in caso di deliberazioni nelle quali si è manifestata parità di voti), e chiarisce altro principio di prassi secondo cui, quando una deliberazione comporti una scelta in ordine alla elezione, in caso di rielezione si intende approvata la proposta alternativa.

L'articolo 3 consacra una specifica prassi della Giunta (costituita dalla istituzione di un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, con funzioni istruttorie rispetto all'organo) e stabilisce i criteri di istituzione e composizione del Comitato e degli altri organismi eventualmente istituiti, pre-

stando attenzione alla loro rappresentatività rispetto ai gruppi.

All'articolo 4, comma 1, si equipara, rispetto all'attuale testo del regolamento interno, la revisione delle schede valide a quella delle schede bianche, nulle e contestate, ai fini dell'attivazione dei poteri di revisione della Giunta, superando l'attuale riferimento alla perplessa dizione dei « casi particolari » in cui procedere alla revisione delle schede valide. Tale opzione consegue all'esperienza della verifica dei poteri, nella quale l'individuazione della nozione di « casi particolari » per la revisione delle schede valide è risultata quanto mai difficoltosa ed esposta a valutazioni contingenti.

Al comma 2 dello stesso articolo 4 si sancisce un importante principio relativo alla definitività delle deliberazioni in materia di verifica dei poteri e alla corretta impostazione dei rapporti tra Giunta e Assemblea, stabilendo che successivamente alla convalida dell'elezione la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta possa essere riaperta solo a seguito di specifica delibera dell'Assemblea su proposta della Giunta fondata sulla sussistenza di fatti nuovi o di nuovo accertamento. Si è così voluto riconoscere espressamente il potere di riapertura del procedimento in capo all'Assemblea, quale organo titolare delle prerogative decidenti in materia, in base ad un rapporto referente con la Giunta. Nello stesso tempo si è raccordata questa ipotesi di riapertura ai criteri formali riconducibili nella sostanza agli istituti processuali della revisione e revocazione, con ciò intendendosi che la riapertura possa intervenire allorché si sia in presenza di fatti materiali o giuridici precedentemente non noti ovvero di fatti, già noti, oggetto di un accertamento successivo che ne abbia mutato la rilevanza fattuale o giuridica, con particolare riferimento agli effetti degli accertamenti giudiziali su vicende connesse alle elezioni.

Il comma 3 del medesimo articolo nulla innova rispetto alla vigente regolamentazione.

L'articolo 5 conferma in norma principi regolamentari e di prassi.

L'articolo 6 richiama, ai primi tre commi, criteri operativi e principi già esistenti in tema di pubblicità dei lavori, mentre con il comma 4 sancisce l'importante principio della ostensibilità limitata del materiale elettorale dopo la chiusura della verifica dei poteri: con tale principio si è inteso effettuare un ulteriore passo in avanti in termini di trasparenza, garantendo agli interessati la possibilità di prendere visione dei documenti, ove non abbiano potuto farlo a causa di una archiviazione del ricorso in via preliminare o per altro motivo nel corso dell'istruttoria, anche dopo la chiusura del procedimento, con la limitazione oggettiva del materiale già esaminato dalla Giunta (unico materiale risultato rilevante ai fini delle deliberazioni intervenute). Ciò costituisce un punto di mediazione tra l'esigenza di garantire la piena trasparenza dell'attività della Giunta in ordine al materiale elettorale in suo possesso e l'esigenza di dare un fondamento di certezza all'assetto documentale della verifica dei poteri: si introduce così una regolamentazione che, nel riconoscere la prerogativa di trasparenza degli atti, sancisce per essa precisi limiti di operatività che ne consentono un equilibrato inserimento nel sistema parlamentare.

Di particolare rilievo è poi il comma 5 dello stesso articolo 6, a norma del quale le delibere incidenti su posizioni giuridiche sono motivate e soggette a pubblicità: si è così voluto espressamente introdurre nel sistema un elemento di « giurisdizionalizzazione » e di garanzia sostanziale, predisponendo un vincolo di motivazione e di pubblicità utile a garantire un processo decisionale chiaro e fondato su elementi certi.

L'articolo 7 promuove l'attività di ricerca e di studio della Giunta e richiama, di seguito a precedenti specifici in seno all'organo, l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento della Camera.

L'articolo 8 opera una descrizione delle attuali funzioni in ordine alle attività preliminari e preparatorie della Giunta, ri-

prendendo con le opportune modificazioni di aggiornamento le disposizioni del vigente regolamento interno.

L'articolo 9 regola le formalità e gli effetti dei ricorsi, specificando tra l'altro la posizione giuridica dei soggetti legittimati al ricorso verso gli atti del procedimento elettorale e sancendo la distinzione tra ricorsi (quali atti tempestivi e legittimamente presentati) ed esposti (quali atti tardivi o presentati da soggetti sprovvisti di legittimazione attiva): tale ultima distinzione è rilevante ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, poiché i ricorsi incardinano una fase procedurale formale che deve concludersi con una specifica deliberazione, mentre gli esposti sono rimessi agli atti della Giunta a fini informativi e di eventuale attivazione dei poteri di ufficio. Con il comma 3 dello stesso articolo si prevedono le formalità inerenti ai ricorsi e le modalità di considerazione della tempestività dei ricorsi plurimi.

L'articolo 10 disciplina la distribuzione degli incarichi di relatore per le singole circoscrizioni elettorali (comma 1), riproponendo i criteri adottati nel regolamento interno del 1962, e, nelle restanti disposizioni, richiama i principi e le prassi vigenti in tema di assegnazioni di seggi effettuate su base nazionale e di sostituzione dei relatori.

L'articolo 11 regola la verifica ordinaria, richiamando la prassi e, con modificazioni di forma e coordinamento, la citata delibera della Giunta delle elezioni del 24 luglio 1996 sulla quale è intervenuto il vaglio positivo della Giunta per il Regolamento. Si tratta di una disciplina procedurale dettagliata, scandita da più fasi e dalla precisa imputazione di poteri e diritti dei soggetti coinvolti, improntata alla più piena garanzia del contraddittorio e della certezza delle regole istruttorie, e finalizzata ad un bilanciamento garantistico dei poteri della Giunta e dei diritti dei soggetti interessati.

L'articolo 12 richiama le prassi vigenti e, con modificazioni di forma e di coordinamento, i contenuti della delibera della Giunta delle elezioni del 24 luglio 1996 in ordine all'individuazione delle parti e dei

soggetti interessati al contraddittorio, con una precisa distinzione delle posizioni giuridiche delle parti in quanto tali e dei soggetti altrimenti interessati (distinzione utile in particolare ai fini del procedimento successivo alla eventuale contestazione dell'elezione).

L'articolo 13 concerne la seduta pubblica per la contestazione dell'elezione e riformula con mere modifiche di forma e coordinamento la vigente regolamentazione espressa e di prassi.

L'articolo 14 costituisce norma di completamento.

L'articolo 15 richiama norme e prassi in vigore relative all'istituzione di un Comitato inquirente.

L'articolo 16 disciplina l'obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte ai fini del giudizio di eleggibilità, compatibilità con il mandato parlamentare e insussistenza di ipotesi di decadenza. Rispetto all'attuale regime regolamentare si introduce la dichiarazione relativa alle cariche ricoperte alla data di presentazione della candidatura (ai fini del giudizio di ineleggibilità), nonché la previsione di una dichiarazione da rimettere alla Giunta ogni qualvolta essa lo richieda (ai fini di un eventuale monitoraggio ripetuto nel corso della legislatura delle posizioni dei deputati). Nel contempo si prevede espressamente che la Giunta possa in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio all'accertamento della posizione dei deputati ai fini del giudizio di compatibilità, eleggibilità e insussistenza di ipotesi di decadenza.

L'articolo 17 regola le forme istruttorie e il contraddittorio nella materia di cui al precedente articolo 16. La procedura è

costruita da più fasi di cui una necessaria (nei casi in cui il Comitato competente accerti l'insussistenza di elementi di contestazione delle posizioni dei deputati ovvero verifichi essere intervenute dimissioni o cessazioni dalle cariche), e due eventuali (relative ai casi di sussistenza di elementi di contestazione, di cui una conseguente ad esigenze di approfondimento istruttorio e l'altra contraddistinta da una vera contestazione in contraddittorio).

L'articolo 18 ripropone le norme della delibera della Giunta delle elezioni del 14 maggio 1997, sancendo gli effetti dei vari tipi di delibera della Giunta e prevedendo che le delibere di incompatibilità con il mandato parlamentare non possono essere oggetto di richiesta di riesame (sul presupposto della già intervenuta fase in contraddittorio con il deputato interessato). Di rilievo è l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 18, che stabilisce l'inefficacia dell'opzione tardiva ai fini della deliberazione di decadenza: questo per garantire la vincolatività dei termini dell'intimazione di opzione al deputato interessato prima della deliberazione di Assemblea. Il comma 3 del medesimo articolo 18 disciplina poi le modalità di esercizio dell'opzione, mentre il comma 4 ne definisce gli effetti. I commi 5 e 6 recano norme di integrazione conseguenti alle prassi e a esigenze di coerenza interna.

L'articolo 19 richiama regole consolidate in materia di proclamazione di deputati subentranti.

L'articolo 20 individua l'entrata in vigore del nuovo regolamento in funzione della prossima legislatura.

*Elio VITO, Presidente
della Giunta delle elezioni.*

CAPO I

FUNZIONI, ORGANI
E POTERI DELLA GIUNTA

ART. 1.

(Costituzione della Giunta).

1. La Giunta delle elezioni è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina dei suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane d'età.

2. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi: sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica il comma 2.

ART. 2.

*(Validità delle deliberazioni
e votazioni qualificate).*

1. La Giunta svolge le proprie riunioni con la presenza, accertata dal Presidente, di almeno otto componenti. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipano al voto, anche con astensione, almeno la metà più uno dei componenti. Il Presidente non è tenuto a verificare se la Giunta sia in numero legale, ai fini delle

deliberazioni, se non quando ciò sia richiesto da almeno quattro deputati.

2. La Giunta vota per alzata di mano, salvo nei casi di cui al comma 3. Le votazioni in materia di verifica dei poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera.

3. La votazione nominale può essere richiesta da almeno quattro componenti della Giunta.

4. Quando una deliberazione comporti la scelta tra una proposta di convalida ed una proposta di contestazione ovvero di annullamento di una elezione, in caso di parità di voti si intende che la Giunta si è pronunciata per la convalida. In caso di reiezione di una proposta si intende approvata la proposta alternativa.

ART. 3.

(Comitati permanenti e temporanei).

1. La Giunta istituisce un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri Comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei Comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.

2. I Comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei Gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente.

3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito Comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun gruppo.

ART. 4.

(Poteri della Giunta).

1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, anche d'ufficio, su proposta del relatore o di un componente, sino alla

convalida definitiva dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali.

2. Successivamente alla convalida definitiva dell'elezione, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta solo a seguito di specifica delibera dell'Assemblea su proposta della Giunta fondata sulla sussistenza di fatti nuovi o di nuovo accertamento.

3. La Giunta ed il Comitato inquirente di cui all'articolo 15 richiedono a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputano necessari.

ART. 5.

*(Trasmissione di atti
all'Autorità giudiziaria).*

1. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'Autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera.

2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validità delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione dei deputati interessati.

3. La Giunta pone a disposizione dell'Autorità Giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri.

ART. 6.

(Pubblicità dei lavori e regime degli atti).

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.

2. Delle riunioni della Giunta è redatto verbale la cui ostensibilità è limitata ai componenti della stessa.

3. I componenti della Giunta, i funzionari ed il personale della segreteria, e le

persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenute alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.

4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con le modalità dell'istruttoria nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione.

5. Le delibere di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 18, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1.

ART. 7.

(Ulteriori attività della Giunta).

1. La Giunta promuove o svolge attività di ricerca e studio nelle materie relative ai propri compiti, favorendo l'instaurarsi di rapporti con gli altri Organi istituzionali.

2. A questi fini si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento della Camera.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DEI RISULTATI ELETTORALI

ART. 8.

(Attività preliminari e preparatorie).

1. Il Segretario Generale della Camera dei Deputati, tramite gli Uffici competenti,

provvede alla raccolta dei documenti relativi alle elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei documenti elettorali rappresentando i risultati al relatore competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:

a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali;

b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e dei ricorsi presentati;

c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.

ART. 9.

(Formalità ed effetti dei ricorsi).

1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse dedotto personale, diretto e qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della verifica dei poteri con osservanza del contraddittorio nei modi di cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta a pubblicità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

2. I reclami, le proteste, le contestazioni e tutti gli atti tardivi o pervenuti da soggetti sprovvisti di legittimazione attiva sono assunti agli atti della Giunta quali esposti, a fini informativi e di eventuale attivazione dei poteri d'ufficio di cui all'articolo 4.

3. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono indicare il domicilio o la residenza

del ricorrente. Essi devono essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno di proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso avverso più proclamazioni, il termine decorre in riferimento a ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al mittente e trattenuti in copia presso la Giunta quali esposti. Degli atti parzialmente intempestivi si dà comunicazione al ricorrente.

ART. 10.

(Relatori per la verifica dei poteri).

1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore per ciascuna circoscrizione elettorale, individuandolo a turno in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, e in modo che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto.

2. Quando le proclamazioni effettuate dipendono da calcoli o assegnazioni comunque effettuati su base nazionale, il Presidente della Giunta nomina un relatore che riferisce su tali operazioni e sulle relative proclamazioni. L'incarico non può essere affidato a un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni; esso è inoltre incompatibile con quello di relatore per le circoscrizioni territoriali di cui al comma 1.

3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, il Presidente può sostituirlo con altro relatore scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione.

4. Quando per qualsiasi caso si renda necessaria la sostituzione del relatore, ad essa provvede il Presidente con le stesse modalità di cui al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Giunta.

ART. 11.

(Verifica ordinaria).

1. Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i documenti della circoscrizione procede:

a) ove vi siano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e, anche a mezzo di revisione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con apertura dell'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, ivi compresi quelli eventualmente derivanti da esposti ed atti equivalenti, ovvero l'apertura dell'istruttoria;

b) ove non vi siano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se necessario le schede di voto, nonché degli esposti ed atti equivalenti, e quindi alla proposta di convalida o di apertura dell'istruttoria.

2. Deliberati l'apertura dell'istruttoria, i tempi e l'oggetto della medesima, è costituito il comitato di verifica, designato dal Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun gruppo, che procede alle necessarie attività istruttorie, definendo se del caso modalità di svolgimento della partecipazione delle parti non disciplinate dal comma 3.

3. Il relatore dà quindi comunicazione alle parti e ai soggetti interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati. La visione delle schede ad opera delle parti e dei soggetti interessati avviene per ogni collegio entro un termine fissato dalla Giunta di 5 giorni utili, per le schede bianche, nulle e contestate, e di 15 giorni utili per le schede valide; per ogni circoscrizione entro un termine fissato dalla Giunta in relazione all'ampiezza

della stessa. Il termine decorre non prima di 5 giorni dalla data della comunicazione.

4. La Giunta ha sempre la facoltà di ammettere all'istruttoria soggetti ulteriori, già candidati o eletti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, nonché di individuare, tra i candidati e gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione residuale.

5. Le parti e i soggetti interessati, in presenza degli uffici, possono prendere visione delle schede e dei documenti elettorali di persona e, congiuntamente o disgiuntamente, a mezzo del proprio rappresentante, nei termini fissati dal calendario loro comunicato, con il quale, nei giorni e negli orari assegnati, è ripartita la disponibilità del materiale elettorale per la verifica.

6. All'esito della revisione delle schede e dei documenti elettorali le parti e i soggetti interessati possono produrre memorie e chiarimenti, che sono esaminati dal comitato di verifica ai fini delle ulteriori fasi del procedimento.

7. Al termine dell'attività istruttoria delle parti, il relatore, effettuate da parte del comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione.

8. L'accoglimento, da parte della Giunta, delle proposte di convalida formulate dai relatori è comunicato al Presidente della Camera, ai fini della proposta per l'Assemblea.

9. Il relatore rimette all'apposito Comitato la valutazione di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo la convalida delle relative elezioni.

10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale, ovvero avvenga in riferimento ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di determinare i voti e le

cifre elettorali conseguiti in ambito circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su base nazionale.

11. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quattro mesi dal termine delle attività di cui all'articolo 8. In caso di ritardo il Presidente invita formalmente il relatore a presentare le proprie conclusioni e, in caso di ulteriore ritardo non motivato, provvede alla sua sostituzione.

ART. 12.

*(Parti e soggetti interessati
ai fini del contraddittorio).*

1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:

a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti ed i deputati la cui elezione è oggetto diretto e specifico del reclamo;

b) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata;

c) nei procedimenti attinenti alla effettuazione e valutazione delle operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per l'attribuzione ed il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonché i candidati che ad essi subentrano.

2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo è avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta:

a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la convalida della cui elezione è subordinata

a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo;

b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione.

ART. 13.

*(Contestazione dell'elezione.
Seduta pubblica).*

1. Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non può essere differita, salvo casi di forza maggiore.

2. Sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica le parti possono depositare nuovi documenti o deduzioni; sino al terzo giorno esse possono prendere visione, presso la segreteria della Giunta, dei documenti depositati dalle controparti nonché della restante documentazione agli atti. La Giunta non tiene conto dei documenti depositati oltre il termine.

3. Le sedute della Giunta in sede di esame della contestazione sono pubbliche, di esse viene redatto un resoconto stenografico, e per esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 64 del Regolamento della Camera. Il Presidente dirige la discussione e disciplina l'udienza.

4. Il relatore espone in apertura di seduta i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Le parti o i loro rappresentanti hanno facoltà di intervenire e quindi, di replicare per una volta.

5. Ciascuna delle parti può farsi assistere in udienza da non più di un rappresentante. I deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta.

6. Al termine della discussione la seduta pubblica è sospesa e la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio

per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione.

7. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

8. Al termine della discussione in camera di consiglio il Presidente comunica in seduta pubblica la deliberazione assunta: questa consiste nella proposta all'Assemblea di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata.

9. Qualora la deliberazione assunta non sia definitiva, si applicano nuovamente le facoltà, le procedure ed i termini di cui ai commi 1 e 2. Non possono partecipare alla camera di consiglio delle sedute pubbliche successive componenti della Giunta che non erano presenti alla prima seduta.

10. La deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta.

11. È ammessa la presentazione all'Assemblea di relazioni di minoranza.

ART. 14.

(Verifica delle operazioni elettorali effettuate su base nazionale).

1. Il relatore incaricato di riferire sui calcoli e sulle assegnazioni su base nazionale procede in conformità agli articoli 11, 12 e 13 in quanto applicabili.

ART. 15.

(Comitato inquirente).

1. La Giunta può deliberare di costituire un Comitato inquirente, rappresentativo di tutti i Gruppi presenti in Giunta, i cui componenti sono scelti dal Presidente. Del Comitato fanno comunque parte il relatore competente, nonché il Presidente o un vicepresidente della Giunta, che lo presiede.

2. La Giunta stabilisce oggetto, modalità e limiti dell'indagine.

3. Il Comitato pone in essere tutte le attività istruttorie utili all'indagine e, previa autorizzazione del Presidente della Camera, può trasferirsi sui luoghi dell'indagine, nonché ricorrere a consulenze tecniche.

4. La Giunta assegna al Comitato un termine per riferire, prorogabile su richiesta motivata.

5. I lavori del Comitato sono riservati e i relativi verbali possono essere conosciuti esclusivamente dai membri del Comitato stesso, salva diversa deliberazione della Giunta.

6. I risultati documentali e gli accertamenti conseguenti all'attività del Comitato, ove confluiscono agli atti di un procedimento di verifica dei poteri, seguono il medesimo regime dei documenti elettorali.

CAPO III

PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ, DELLE INELEGGIBILITÀ E DEI CASI DI DECADENZA

ART. 16.

*(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte
e le funzioni svolte).*

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali svolte al di fuori dell'assunzione di una carica in senso formale. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, il termine per la dichiarazione decorre dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo

espletamento delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.

2. La Giunta può in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa di ciascun componente e sulla base della documentazione in suo possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

ART. 17.

(Istruttoria e contraddittorio).

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione agli atti la Giunta procede all'istruttoria avente ad oggetto la valutazione delle cariche, degli uffici e delle condizioni soggettive dei deputati utili ai fini del giudizio di compatibilità, di eleggibilità e di decadenza per il tramite del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità e entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:

a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, delle eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa di atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;

b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentati disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di 15 giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, pro-

cede alternativamente nei sensi di cui ai punti *a)* o *c)*;

c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o casi di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di 15 giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.

ART. 18.

(Delibere e procedimento).

1. Le delibere della Giunta che respingono proposte di accertamento di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, presentate dal Comitato, costituiscono delibere di accertamento della compatibilità, eleggibilità e insussistenza di ipotesi di decadenza. Le delibere della Giunta che respingono proposte di compatibilità, eleggibilità e insussistenza di ipotesi di decadenza presentate dal Comitato, costituiscono delibere di accertamento di incompatibilità, ineleggibilità e sussistenza di ipotesi di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5, ovvero, nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, si intendono come delibere di rimessione degli atti al Comitato stesso per ulteriori approfondimenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, punto *c)*.

2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato

parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinuncia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinuncia.

4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare.

5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di ipotesi di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.

6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.

CAPO IV

PROCLAMAZIONE DI DEPUTATI SUBENTRANTI IN CORSO DI LEGISLATURA

ART. 19.

(Proclamazione di deputati subentranti).

1. Qualora un seggio rimanga, per qualsiasi causa, vacante e non sia previsto lo svolgimento di elezioni suppletive, la

Giunta si riunisce immediatamente per accertare quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è immediatamente comunicato al Presidente della Camera per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 17-*bis* del Regolamento della Camera.

3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1 avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi del capo II.

4. La Giunta, riunitasi a norma del comma 1, accerta quando il seggio rimasto vacante debba essere coperto mediante lo svolgimento di elezioni suppletive.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Entrata in vigore).

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno precedente la data di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati per la XIV Legislatura.

2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente della Giunta delle elezioni presenta all'Assemblea una relazione nella quale riferisce sull'applicazione del regolamento stesso.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento della Camera.